

CAMERA DEI DEPUTATI N. 249

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TITOMANLIO VITTORIA, NEGRONI, DE MARZI FERNANDO,
TROISI, BERRY, PATRINI, MERENDA**

Presentata il 12 settembre 1958

Provvedimenti in favore delle aziende artigiane in materia di edilizia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'esame della situazione edilizia di molti comuni italiani, specie nelle zone depresse, si è rilevato in articoli su riviste tecniche e in studi di carattere sociale la triste condizione nella quale spesso si svolge il lavoro artigiano, in locali non idonei, sotto tutti gli aspetti, ad ospitare titolari di azienda, operai e giovani apprendisti, questi ultimi in una età particolarmente delicata per la loro formazione fisica ed intellettuale.

Il fenomeno, veramente grave in se stesso, e reso ancora più grave dal fatto che spesso tali botteghe (come si verifica ad esempio a Sorrento per gli artigiani della tarsia ed in altre zone dell'Italia centro-meridionale per altra produzione tipica) svolgono il loro lavoro in località suggestive marine o montane o in centri d'alta importanza artistica, con lo stridente contrasto di una vita turistica, spesso lussuosa, in attrezzati alberghi ed un ininterrotto lavoro artigiano, in stamberghe che mai potranno assumere la dignità di botteghe o di laboratori.

Le iniziative promosse da comuni, da enti o da elementi della categoria non hanno potuto finora raggiungere i risultati che si erano preposti per le grandi difficoltà incontrate per ottenere il finanziamento in base alle vigenti leggi. E il problema appare ancora più grave e

di urgente soluzione, dal punto di vista morale e sociale, oltre che igienico, dopo l'emanazione della legge 19 gennaio 1955, n. 25, che ha provveduto a dare un nuovo ordinamento giuridico all'apprendistato ed ha posto in rilievo l'esigenza di assicurare a tutti gli apprendisti — e particolarmente agli apprendisti artigiani cui è riservato un titolo della legge stessa — la massima assistenza e le più assidue cure dello Stato e degli enti competenti, allo scopo di garantire la formazione professionale nel rispetto delle norme igieniche e delle esigenze proprie dei giovani lavoratori.

A questo proposito l'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano, con la collaborazione di altri organismi qualificati, ha svolto una opportuna indagine, sulle condizioni igieniche delle botteghe artigiane, con particolare riguardo agli apprendisti che lavorano nelle botteghe stesse.

I fattori che incidono sull'igiene della bottega, anche a parere dei sanitari incaricati, sono: l'ambiente di lavoro, il tipo di lavorazione, le condizioni economiche della zona in cui l'impresa opera. Non va trascurato l'esame della personalità del titolare, alla quale è connesso l'attaccamento al proprio lavoro, nonché la cura che porta alla sua ed all'altrui salute e al decoro della azienda.

L'indagine svolta rivela gli aspetti deteriori della situazione: la noncuranza delle più elementari misure igieniche; la pericolosa abitudine di annettere l'esercizio del mestiere alla dimora abituale del proprio nucleo familiare, in particolare in alcune zone depresse della Italia centro-meridionale; la poca conoscenza delle norme di sicurezza per l'uso delle macchine e per alcuni processi di lavorazione.

Naturalmente il lavoro compiuto in ambiente igienicamente non idoneo, nuoce all'individuo nella sua complessità, sfociando nel campo della malattia sociale: artigiani, lavoranti ed apprendisti passano, nelle botteghe e nei laboratori sopra indicati, la loro vita in ambienti chiusi, in seminterrati privi di aria e di luce; giovani di ambo i sessi lavorano in promiscuità, in stanzette afose, ad illuminazione scarsa o artificiale, in posizioni viziate da deteriorare gli organismi o da renderli inetti a qualsiasi genere di più redditizia attività.

I promotori e i collaboratori di sì opportuna indagine, consci della responsabilità

che grava sui legislatori in materia di igiene e sanità pubblica, in considerazione dello sviluppo economico e sociale delle imprese artigiane per l'addestramento della gioventù, si permettono presentare un provvedimento legislativo in favore delle imprese medesime, in analogia a quanto fu operato nel settore dell'edilizia popolare dal compianto Ministro Romita per la eliminazione delle case malsane.

Le concessioni dei contributi in annualità, da parte dello Stato, agli enti ed alle società che costruiscono alloggi popolari ai sensi delle disposizioni vigenti, agevoleranno in parte la soluzione del problema delle botteghe malsane, problema che peraltro richiede la comprensione degli organi preposti alla istruzione ed all'addestramento dei giovani e la solidarietà degli enti che operano nel settore dell'edilizia popolare ed economica.

Augurandoci che il nostro tentativo sia coronato dal successo, sottoponiamo la proposta di legge all'esame dei colleghi parlamentari, perché vogliano appoggiarla e disporre l'approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a disporre la progettazione e la costruzione obbligatoria di botteghe e di locali, ad uso delle imprese artigiane, negli edifici comunque costruiti con il contributo dello Stato, anche in virtù di leggi speciali, in materia di edilizia sovvenzionata.

Il numero delle botteghe e dei locali da costruirsi, ai sensi del comma precedente, deve essere fissato, in sede di progettazione, dal Genio Civile, sentito il parere dell'Ispettorato del lavoro e della Commissione provinciale dell'artigianato.

ART. 2.

Le botteghe, di cui al precedente articolo, sono destinate ad accogliere in prevalenza le aziende artigiane allocate in ambienti malsani, in scantinati o in locali dove, a causa dei cicli di lavorazione o di altri motivi, l'ambiente risulta antigienico ed inadatto al lavoro cui è destinato.

ART. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici attraverso i suoi organi periferici, dietro dichiarazione dell'Ispettorato del lavoro, è autorizzato a promuovere il trasferimento delle aziende artigiane considerate all'articolo 2.

ART. 4.

Sono esentate dal trasferimento le aziende:

a) le cui condizioni ambientali possono essere corrette da opportune igieniche trasformazioni;

b) il di cui ciclo di lavorazione è subordinato a particolare uso di impianti o a trasformazioni di beni o a prestazioni di servizi di tale natura che rendono intrasferibile l'attività artigianale medesima.

Nei casi previsti dalle lettere a) e b) il titolare dell'azienda o il proprietario dello stabile è obbligato a predisporre l'adattamento dei locali, secondo i criteri fissati dal Genio civile, d'intesa con l'Ispettorato del lavoro.

ART. 5.

Per la progettazione e la esecuzione dei lavori, il Ministero dei lavori pubblici può valersi, oltre che degli Uffici del Genio civile, dell'Istituto case popolari, di società cooperative di artigiani o di Enti morali che potranno essere costituiti con lo scopo di costruire, senza finalità di lucro, case popolari e botteghe per i soci medesimi, sempre che i loro statuti si uniformino alle disposizioni del testo unico del 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica. Il Ministero dei lavori pubblici può valersi, altresì, di enti e di società cooperative che già provvedono alla costruzione di borgate rurali.

ART. 6.

Le botteghe ed i locali annessi sono assegnati:

a) alle imprese che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 2 e 3 della presente legge;

b) a tutte le imprese artigiane che ne facciano domanda purché risultino iscritte nel relativo albo ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860.

La graduatoria degli aventi diritto sarà compilata dal Genio civile, d'intesa con l'Ispettorato del lavoro e la Commissione provinciale dell'artigianato.

ART. 7.

Le botteghe, comunque costruite, possono essere assegnate in locazione, ovvero con patto di futura vendita, con l'osservanza delle modalità previste per gli assegnatari degli alloggi dell'Istituto o dell'Ente al quale l'edificio appartiene.

Non possono essere assegnate botteghe costruite con il contributo dello Stato a chi sia proprietario, nello stesso centro urbano, di altri locali che risultino adeguati ai bisogni della sua azienda.

ART. 8.

Per la costruzione delle botteghe, di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni contenute nella legge 2 luglio 1949, n. 408, e nella legge 10 agosto 1950, n. 715, per quanto concerne la costruzione di case popolari.

Per la trasformazione delle botteghe di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 18 della legge 9 agosto 1954, n. 640, per la eliminazione delle abitazioni malsane.

ART. 9.

Le botteghe ed i locali annessi, costruiti per uso imprese artigiane, di cui all'articolo 1, fruiranno delle agevolazioni concesse in materia di edilizia dalle leggi 25 giugno 1949, n. 409 e 2 luglio 1949, n. 408, e successive modifiche e integrazioni.

ART. 10.

Su proposta del Ministro dei lavori pubblici saranno emanate le norme per l'applicazione della presente legge.